Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020

Art. 1
(Composizione)

1. Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, è istituito sulla base di quanto previsto nel medesimo programma ed in conformità alle disposizioni normative dell'Unione europea, con particolare riferimento agli:
   a. articoli 47 e 48 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui fondi SIE;
   b. articoli 72-74 del Regolamento (UE) n.1305/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
   c. articoli 4, 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.
2. Il Comitato, istituito con D.M. n. 6026 dell'8 marzo 2016 è presieduto dall'Autorità di gestione – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direttore Generale dello Sviluppo Rurale, o un suo rappresentante, e risulta così composto:

   <u>Partenariato istituzionale</u>
   - un rappresentante della Commissione europea - DG Agri, con funzioni consultive;
   - un rappresentante per ciascuna delle Regioni e Province Autonome;

- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- un rappresentante del Ministero della Salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
- un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
- un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- un rappresentante per ciascuna delle sette Autorità di Distretto Idrografico di rilevanza nazionale;
- un rappresentante dell'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura - AGEA;
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani- ANCI;
- un rappresentante dell'Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani – UNCEM;

- un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
- un rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA;

Partenariato socio-economico

- un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori;
- un rappresentante della Coldiretti;
- un rappresentante della Confagricoltura;
- un rappresentante della Copagri;
- un rappresentante di ciascuna delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo (Confcooperative, Lega cooperative, AGCI, UNCI, UNICOOP);
- un rappresentante di Assoleader;
- un rappresentante di ciascuna delle Associazioni Ambientaliste (Legambiente, LIPU, WWF Italia, Italia Nostra);
- un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL, CONFSAL);
- un rappresentante di Unioncamere;
- un rappresentante della Associazione Bancaria Italiana-ABI;
- un rappresentante dell'ANIA;
- un rappresentante dell'IVASS;
- un rappresentante dell'ASNACODI;
- un rappresentante dell'ANBI;
- un rappresentante unitario delle federazioni delle associazioni delle persone con disabilità;

- un rappresentante delle associazioni SINTI e ROM costituite a livello territoriale.

3. Ciascun rappresentante effettivo, nel caso di impossibilità a partecipare ai lavori del Comitato, può essere sostituito da un supplente designato dalla stessa amministrazione, istituzione, categoria o gruppo di appartenenza.
4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito dell'Autorità di gestione ed in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed associazioni, ed esperti in relazione a specifiche materie di competenza del programma approvato.

Art. 2
(Compiti)

1. Il Comitato di sorveglianza assolve i compiti indicati dal combinato disposto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n.1305/2013.
2. Il Comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del PSRN 2014-2020 e si riunisce almeno una volta l'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi.
3. In particolare, il Comitato:
   a) si riunisce almeno una volta l'anno per valutare l'attuazione del programma ed i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'art.

21, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative;

b) esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
c) è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'Autorità di gestione;
d) può formulare osservazioni all'Autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e controlla le azioni intraprese dall'Autorità di gestione a seguito delle stesse;
e) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
f) esamina, in particolare, le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
g) esamina, se del caso, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante che rientrano nell'ambito delle responsabilità dell'Autorità di Gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
h) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
i) esamina ed approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Art. 3
(Modalità di funzionamento)

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che si renda necessario. Ogni anno il Comitato viene consultato, anche tramite

procedura scritta, entro il 15 giugno al fine di esaminare ed approvare la relazione annuale di cui al punto e), dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, da trasmettere alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Comitato viene convocato su iniziativa dell'Autorità di gestione o su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno la metà dei componenti.
3. Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio sono trasmessi, di norma, via posta elettronica ed alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati SFC2014 almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione. I componenti del Comitato possono chiedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno provvisorio, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati.
4. L'ordine del giorno definitivo e i documenti relativi ai punti esaminati sono resi disponibili al comitato almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. In caso di motivata necessità o urgenza, l'Autorità di gestione può sottoporre all'attenzione del Comitato uno o più punti non inseriti all'ordine del giorno e/o trasmettere documenti utili alla discussione, al di fuori dei tempi sopra richiamati.
5. Le riunioni si tengono presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o in altra sede indicata dall'Autorità di gestione all'atto della convocazione.
6. Le riunioni del Comitato si intendono validamente costituite se almeno un quarto dei membri effettivi o loro sostituti sono presenti ai lavori e le sue decisioni si intendono validamente assunte sulla base del consenso della maggioranza dei presenti, ivi comprese le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera i).

7. Su iniziativa dell'Autorità di gestione, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle parti economiche e sociali ed, eventualmente, della Commissione europea.
8. I verbali del Comitato sono inviati ai componenti via posta elettronica, e, alla Commissione, mediante SFC2014, entro quindici giorni lavorativi dal giorno della riunione e si intendono approvati qualora entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione non siano state formulate osservazioni da parte dei presenti alla seduta. Qualora vengano formulate osservazioni, si procede ad un secondo invio del verbale che tenga conto delle osservazioni e lo stesso si considera approvato trascorsi ulteriori dieci giorni. Al termine di ciascuna riunione l'Autorità di gestione riepiloga al Comitato le decisioni assunte, da trascrivere su apposita scheda da allegare alla versione definitiva del verbale.
9. In caso di necessità, l'Autorità di gestione può trattare le questioni urgenti consultando i componenti del Comitato con procedura scritta. I documenti da sottoporre all'esame mediante tale procedura sono trasmessi per posta elettronica o resi disponibili sul sito dedicato, e comunque inoltrati alla Commissione via SFC2014, e su di essi i membri possono esprimere il loro parere per iscritto entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti. La proposta risulta accettata, in assenza di obiezioni, entro tale termine. In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte a maggioranza dei membri di diritto; la mancanza di obiezioni è considerata assenso. Terminata la consultazione scritta, l'Autorità di gestione informa i componenti del Comitato circa l'esito della consultazione.
10. In particolari ed eccezionali circostanze, supportate da giustificati motivi, può essere attivata una procedura di consultazione scritta di urgenza secondo la

quale i membri del Comitato potranno esprimere il loro parere entro un termine di cinque giorni lavorativi.

11. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori e sulle decisioni prese attraverso una specifica sezione del sito internet del Mipaaf, espressamente dedicata ai lavori del Comitato.

Art. 4

(Protezione dei dati, riservatezza e conflitto d'interessi)

1. All'inizio di ciascuna riunione, i membri del Comitato coinvolti nella preparazione degli inviti a presentare proposte, e nelle attività di sorveglianza e valutazione del programma, nel rispetto degli articoli 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, informano il presidente dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse per un determinato punto dell'ordine del giorno.
2. Nell'eventualità di tale conflitto d'interessi, l'interessato lascia la riunione, su richiesta del presidente, quando vengono discussi i punti all'ordine del giorno in questione.

Art. 5

(Segreteria del Comitato)

1. La segreteria del Comitato è assicurata dalla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Unità Comitato di Sorveglianza.

2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di sorveglianza sono individuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché dalle norme in merito all'ammissibilità delle spese adottate a livello nazionale in base al combinato disposto dell'articolo 65 del

Regolamento(UE) 1303/2013 e degli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

Art. 6

(Validità del regolamento)

1. Il presente regolamento è valido ed efficace per tutta la durata della programmazione 2014-2020 e può essere modificato con decisione del Comitato di sorveglianza.
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla Decisione n. C(2015) 8312 della Commissione UE del 20 novembre 2015, le norme dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013, e le altre disposizioni regolamentari e unionali comunque pertinenti.